

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1987

Cessione definitiva degli alloggi economico-popolari costruiti a seguito del terremoto del 1908 nella frazione Favelloni del comune di Cessaniti, intestati al demanio dello Stato o all'opera pia Favelloni

ONOREVOLI SENATORI. - Il terremoto verificatosi nel 1908 a Favelloni di Cessaniti, piccolo centro del circondario di Vibo Valentia, determinò in molti cittadini italiani l'idea di concedere un sostanzioso aiuto per la costruzione di case popolari modeste, ma indispensabili per offrire un ricovero non provvisorio a quanti erano stati privati dell'alloggio.

Queste case, assegnate ai terremotati, hanno subito negli ottanta anni della loro esistenza passaggi di utilizzazione e consunzioni struttu-

rali di entità considerevole, ponendo in notevole difficoltà quanti, nel susseguirsi delle congiunture amministrative e politiche, desideravano una soluzione legittima.

Le enormi difficoltà esposte, anche per la vetustà degli immobili carenti di qualsivoglia manutenzione, suggeriscono il presente disegno di legge, con il quale si dispone la cessione gratuita degli alloggi allo scopo di attribuire certezza di diritto e di evitare un contenzioso inutile e defaticante.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nella frazione Favelloni del comune di Cessaniti (Catanzaro) a seguito del terremoto del 1908 e catastalmente intestati al demanio dello Stato ovvero all'opera pia Favelloni di Cessaniti sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, a coloro che ne ebbero assegnazione, ancorchè provvisoria, ovvero all'eventuale subentrante a titolo legittimo, ovvero per occupazione di fatto per oltre un decennio.

**Art. 2.**

1. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 1, corredata o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'occupazione per oltre un decennio, debbono essere presentate all'Intendente di finanza di Catanzaro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'Intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

3. Tutti gli atti relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle sole imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

4. L'Intendente di finanza richiede la trascrizione degli atti esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.

**Art. 3.**

1. Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.